



Trib. Palermo, 10 maggio 2023, Pres. D'Antoni, Est. Giampietro

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA – Organismo di Composizione della Crisi – Compensi – Criteri di Calcolo.

L'accordo tra debitore e OCC sui compensi dell'Organismo, anche nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio, è un accordo di natura sia privatistica che concorsuale, rispetto al quale i parametri dell'attivo realizzato e del passivo accertato nonché i principi generali ed i limiti specifici stabiliti dall'art. 16 del D.M. n. 202/2014 fungono da limite legale alla libera esplicitazione della volontà delle parti. Quando non vi sia accordo tra debitore ed OCC, ovvero lo stesso sia inefficace alla luce della mancata comunicazione dello stesso ai creditori, il compenso dell'OCC, ferma restando la sua unicità e la conseguente suddivisione secondo criteri di proporzionalità, deve essere determinato alla stregua dei criteri già previsti per il calcolo del compenso del liquidatore, ex artt. 16 e 17 del D.M. n. 202/2014.

Massima a cura della Dott.ssa Carlotta Tamburini

Riproduzione riservata

art. 10 L. n. 3/2012

art. 14 *octies* L. n. 3/2012

art. 737 c.p.c.

art. 14 D.M. n. 202/2014

art. 16 D.M. n. 202/2014

art. 17 D.M. n. 202/2014

art. 18 D.M. n. 202/2014

R.G. 3-1/2022 – LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE IV CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:

Dott. Giovanni D'Antoni	Presidente
Dott.ssa Gabriella Giammona	Giudice
Dott.ssa Alessia Giampietro	Giudice rel. ed est.

sciogliendo la riserva assunta con termine per note sino al 28/4/2023 e acquisite in data 2/5/2023, a seguito della camera di consiglio tenutasi in data 10 maggio 2023, ha pronunciato il seguente

DECRETO

sul reclamo *ex artt.* 10 u.c. della L. 3/2012, nonché art. 14 octies e art. 737 e ss. c.p.c., iscritto al n. 3/2022 sub. 1 proposto
da

OCC [REDACTED] - [REDACTED] - iscritto al n. [REDACTED] della sez. A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia - [REDACTED]
[REDACTED], in persona del suo referente [REDACTED]
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Governale del Foro di Palermo

avverso

il decreto del giorno 16 febbraio 2023, e notificato in data 20/02/2023, nel giudizio RG. 3/2022 L.P. -Procedura da sovraindebitamento ex l. 3/2012 - [REDACTED] - con il quale il G.D. della procedura, ha definitivamente formato lo stato passivo anche con riferimento alla domanda proposta dall'odierno reclamante, [REDACTED], n.q. di referente dell'OCC ([REDACTED])

Letto il reclamo depositato dal [REDACTED] di referente dell'OCC con ricorso depositato in data 28/2/2023 e le successive note difensive;

lette le memorie difensive depositate in data 7/4/2023 e 28/4/2023-2/5/2023 dalla procedura di liquidazione del patrimonio difesa dall'avv. Livio Mangiaracina;
esaminata la documentazione allegata;

OSSERVA

Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per le ragioni che di seguito si espongono, con la conseguenza che deve essere confermato il provvedimento del giudice delegato.

Il reclamante ha contestato i punti della motivazione del decreto reclamato che ha sospeso, conformemente alla proposta del liquidatore, l'esame della domanda all'esito della liquidazione del patrimonio e dell'accertamento del passivo.

I punti di motivazione del provvedimento reclamato possono così riepilogarsi:

“a) che il D.M. 202/2014 regola, per le procedure di liquidazione del patrimonio, solamente il compenso del liquidatore e non quello dell'O.C.C. (disciplinato solo in relazione all'accordo di composizione delle crisi e al piano del consumatore);

b) che gli artt. 17 e 18 D.M. cit. fissano, per l'ipotesi in cui più organismi si siano avvicendati nella gestione della procedura di sovraindebitamento, un principio generale di suddivisione improntato a un criterio di proporzionalità, in funzione del lavoro effettivamente svolto da ciascuno di essi;

c) che il D.M. cit. non disciplina espressamente le modalità di determinazione del compenso nelle procedure di liquidazione del patrimonio in cui, a seguito del decreto di apertura, all'OCC succede la figura del liquidatore;

d) che, sulla scorta di un'interpretazione analogica di tali disposizioni, il compenso tra l'OCC e il liquidatore deve ritenersi unico ed essere suddiviso fra le due posizioni secondo un principio di proporzionalità, calcolato sulla base dell'attivo realizzato e del passivo accertato nel rispetto del D.M. cit.;”

La parte reclamante ha, in particolare, contestato la predetta statuizione affermando che i) in assenza di una disciplina specifica in ordine ai criteri di determinazione dei compensi dell'OCC nelle procedure di liquidazione del patrimonio (diversamente da quanto previsto in sede di piano del consumatore e accordo di composizione della crisi), l'accordo sui compensi intercorso tra OCC e debitore per l'attività espletata nella fase antecedente l'apertura della liquidazione rappresenta l'unica fonte insindacabile e non modificabile del credito professionale (artt. 14, 16 d.m. 202/2014); ii) l'unica norma che si occupa dei criteri di determinazione dei compensi nella procedura di liquidazione del patrimonio è l'art. 18 che tuttavia fa riferimento alla sola figura del liquidatore, applicando i parametri dell'attivo realizzato e del passivo accertato; iii) che, l'OCC cura la procedura sino alla fase del deposito della relazione particolareggiata, non occupandosi delle successive fasi per le quali è prevista l'applicazione dei criteri indicati dal citato art. 18 del d.m. 202/2014 riferibili alla sola figura del liquidatore; iv) che in ogni caso, l'accordo sulla pattuizione dei

compensi intercorso con i debitori è stato stilato applicando i parametri di cui al d.m. 202/2014 artt. 14 e 16 d.m. n. 202/2014 con riferimento all'attivo e al passivo risultante; v) che i creditori hanno avuto conoscenza ex art. 10 d.m. 202/2014 del detto accordo sui compensi in diversi momenti della procedura di liquidazione, a decorrere dalla sua apertura e da ultimo con l'invio dello stato passivo, non prevedendo l'art. 10 del d.m. citato particolari forme.

La difesa della procedura nell'eccepire, *in primis*, l'inefficacia dell'accordo sulla pattuizione dei compensi intercorsa tra OCC e debitore ex art. 10 d.m. 202/2014, ha affermato, nel merito, la correttezza del provvedimento reclamato deducendo, per un verso, sia l'arbitrarietà che l'erroneità dei criteri adottati per la pattuizione dei compensi e, per altro verso, invocando l'applicabilità della previsione dell'art. 18 d.m. 202/2014 per la determinazione degli stessi.

La natura delle pattuizioni sui compensi tra debitore e OCC

Nell'operare una ricostruzione dell'impianto normativo di riferimento deve anzitutto affrontarsi la tematica della fonte generatrice del diritto di credito in questione, ovverosia l'accordo tra l'OCC e il debitore la sua natura, le fonti che lo regolamentano e quindi l'individuazione dei parametri di quantificazione del compenso.

All'accordo sulla determinazione dei compensi fanno anzitutto riferimento l'art. 10 e l'art. 14 del d.m. 202/2014; in particolare l'art. 10 al comma 3, secondo capoverso, stabilisce che *“La misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”*. Il successivo comma 4 stabilisce *“L'organismo è obbligato a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso.”*

Il successivo art. 14 del medesimo d.m. stabilisce che *“La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente capo. Per la determinazione dei compensi dell'organismo nominato dal giudice, nonché del professionista o della società tra professionisti muniti dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero del notaio, nominati per svolgere le funzioni e i compiti attribuiti agli organismi, si applicano le disposizioni del presente capo.*

Orbene, il preventivo e l'accordo sui compensi cui fanno riferimento le norme sopra richiamate, invero, anche nella liquidazione del patrimonio, non può essere pensato quale accordo di natura esclusivamente privatistica privo di effetti sulla procedura e,

quindi, essere considerato avulso dal contesto procedimentale nel quale trova la sua stessa ragion d'essere.

L'accordo sui compensi assume un carattere procedimentalizzato.

Tale atto infatti si inserisce in un procedimento, di natura concorsuale, che mira, certamente, al risanamento della situazione di crisi del debitore, ma altresì - quale ulteriore fondamentale interesse da bilanciare - a garantire la tutela del ceto creditorio attraverso un'adeguata soddisfazione degli interessi dei creditori che riversano nella procedura da sovraindebitamento prescelta dal debitore, talvolta, l'unica aspettativa di soddisfacimento dei propri crediti.

Poiché il contesto procedimentale nel quale si inserisce l'eventuale pattuizione sui compensi intercorsa tra OCC e debitore è di natura concorsuale esso è ispirato, specie nel caso della liquidazione del patrimonio - come in tutte le procedure liquidatorie concorsuali - ai criteri di economicità, opportunità e convenienza per la massa dei creditori.

Che lo scopo dei procedimenti da sovraindebitamento - e quindi, di tutti gli atti che ne costituiscono i passaggi concatenati, ivi incluso l'accordo sui compensi che il debitore conviene con l'OCC - sia anche quello di garantire una adeguata soddisfazione dei creditori lo conferma il successivo art. 15 d.m. n. 202/2014, secondo cui *“Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.”*

Il richiamo ai predetti parametri generali che presiedono i criteri di liquidazione dei compensi dei professionisti chiamati a gestire la crisi si muove proprio nella direzione di approcciare a tutte le procedure da sovraindebitamento nella loro unicità, senza parcellizzarne le fasi da un punto di vista sostanziale, atomizzando i ruoli e gli atti, ma considerando questi ultimi nel susseguirsi procedimentale di atti e attività concatenate che esplicano i loro effetti sugli atti successivi, funzionali allo scopo tanto del risanamento del debitore quanto a quello della adeguata soddisfazione del ceto creditorio.

In tale ottica si impone all'interprete non solo il compito di ricavare dal sistema il bene giuridico tutelato dalla disciplina del sovraindebitamento, ma altresì di individuare dal medesimo i limiti legali a pattuizioni possano irrimediabilmente frustrare l'interesse dei creditori concorsuali ponendosi come inique e contrastanti con i parametri normativi.

Tali considerazioni devono, per quel che in questa sede ci occupa, riguardare proprio la disciplina dei compensi dei creditori prededucibili, destinati, per loro stessa natura ad essere soddisfatti in misura anteriore e preferenziale rispetto ai creditori concorsuali e quindi idonee ad incidere sulla percentuale di soddisfazione della massa dei creditori concorsuali.

E allora, se è vero per quanto detto prima che gli atti e le pattuizioni che trovano la loro ragione d'essere e quindi la loro causa nelle procedure da sovraindebitamento non possono considerarsi atomisticamente ma quali atti procedimentalizzati e, se è vero, altresì, che in un siffatto contesto procedimentale le singole pattuizioni – quali appunto quelle relative ai compensi tra l'OCC e il debitore prima della fase dell'omologa o dell'apertura della liquidazione del patrimonio - sono destinate ad incidere anche significativamente sugli interessi della massa, l'interprete è chiamato ad una ricostruzione sistematica della regolamentazione, tanto sotto il profilo procedurale quanto sostanziale, proprio per garantire il corretto perseguimento degli interessi e beni giuridici sopra menzionati che la disciplina del sovraindebitamento mira ad assicurare.

Discorrere della natura delle pattuizioni sui compensi tra debitore e OCC e dei criteri di determinazione dei compensi esclusivamente in termini di accordo di prestazione d'opera professionale, significa, a parere del Collegio, non tenere in alcun conto il sistema normativo nel quale tali pattuizioni sono previste.

Limiti procedurali

Sotto tale profilo l'art. 10 del d.m. 202/2014 (inserito tra le disposizioni generali in tema di obblighi dell'organismo e del gestore della crisi), come correttamente rilevato dalla difesa della procedura, prevede espressamente che l'organismo è obbligato a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso.

Ebbene, la previsione di tale obbligo può spiegarsi soltanto nell'ottica dell'inquadramento del predetto accordo in quel contesto procedimentalizzato del quale si è detto poc'anzi.

La *ratio* di tale disposizione è chiara nella misura in cui, come detto, per un verso, si attribuisce alla pattuizione sui compensi in commento carattere procedimentalizzato, per altro verso, si guarda all'interesse di soddisfazione del ceto creditorio quale ulteriore scopo della disciplina del sovraindebitamento.

In tale contesto il legislatore prescrive l'obbligo di portare il detto accordo a conoscenza di tutti i creditori, categoria che può essere concretamente lesa da un

preventivo sui compensi esorbitante o, comunque, svincolato dall'uso di parametri legali, coerentemente con la previsione generale di cui all'art. 15 del d.m. cit., secondo cui nella determinazione del compenso si deve tenere conto, tra gli altri parametri, della misura della soddisfazione assicurata ai creditori.

L'assolvimento di un siffatto obbligo di comunicazione consente, infatti, al ceto creditorio di effettuare un preliminare controllo sull'ammontare e sui parametri legali utilizzati per la quantificazione di tale credito in prededuzione.

E' evidente che tale passaggio procedimentale, espressamente stabilito dal legislatore in termini di obbligo, perché possa avere una sua utilità, deve essere adempiuto prima che gli effetti della pattuizione sui compensi intercorsa tra debitore e OCC si esplichino irreversibilmente nella loro sfera giuridica e, quindi, nella fase in cui l'accordo si forma, proprio perché destinato a produrre effetti nei confronti della sfera di terzi creditori.

Inoltre poiché la comunicazione è inequivocabilmente diretta ai creditori e destinata a produrre effetti nella propria sfera, deve qualificarsi come recettizia.

L'inadempimento di tale obbligo, quindi, non può che comportare l'inefficacia della pattuizione medesima nei confronti dei creditori.

Diversamente opinando, questi ultimi - specie, per quel che interessa, con riferimento alla procedura di liquidazione del patrimonio che non contempla la fase di comunicazione della domanda come invece previsto nel caso di accordo o di piano - non avrebbero modo di contraddire tempestivamente e utilmente su tale posta creditoria prededucibile, giacché, una volta aperta la liquidazione del patrimonio, l'unico momento per far valere eventuali contestazioni potrebbe, se del caso, essere solo quello della fase del piano di riparto finale.

Non convince, pertanto, l'impostazione sul punto data dal reclamante secondo cui la comunicazione può avvenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento e fase della procedura.

Il legislatore prescrive infatti uno specifico obbligo dell'organismo di portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso per la determinazione del compenso, tale prescrizione non può pertanto essere surrogata i) dal deposito del preventivo sottoscritto dal debitore in allegato alla domanda di liquidazione del patrimonio e alla relazione particolareggiata, giacché non è evidentemente diretta ai singoli creditori, ma al Tribunale; ii) dall'invio al liquidatore della domanda di partecipazione al passivo, in quanto non solo è rivolta ad un soggetto diverso dai singoli creditori, ma potrebbe anche non verificarsi affatto laddove l'OCC e il liquidatore coincidano nella medesima persona fisica; iii) dall'invio a tutti i creditori dello stato passivo, giacché non solo è

discutibile che la detta comunicazione, cui è tenuto per legge il liquidatore, possa surrogare per natura e funzione la comunicazione di cui all'art. 10 d.m. cit. (laddove è invece individuato quale unico soggetto obbligato l'OCC), ma è altrettanto discusso che i creditori possano impugnare il decreto di stato passivo relativamente alla domanda di ammissione di altro creditore.

Alla luce di quanto esposto, nel caso di specie, il preventivo sui compensi sottoscritto dal debitore con l'OCC non può esplicitare efficacia nei confronti dei creditori con la conseguenza che deve farsi applicazione dei parametri di cui al d.m. 202/2014.

Limiti sostanziali

Analizzati i limiti procedurali occorre a questo punto individuare e ricostruire i limiti legali di natura sostanziale che l'interprete è chiamato ad applicare alle pattuizioni sui compensi formatesi nell'ambito delle procedure da sovraindebitamento pur laddove una pattuizione sui compensi possa dirsi, da un punto di vista procedurale, efficace nei confronti dei creditori.

Muovendo da quanto argomentato poco sopra in ordine alla natura procedimentalizzata e alla funzione delle pattuizioni sui compensi intervenute tra OCC e debitore, occorre procedere con l'analisi della normativa con riferimento ad alcuni aspetti rilevanti nel caso di specie.

Gli art. 16 e 17 del d.m. n. 202/2014 nel fissare per le procedure di accordo e di piano del consumatore – anche nelle ipotesi in cui siano previste forme di liquidazione - i parametri per la determinazione del compenso dell'organismo, considerano implicitamente la figura dell'organismo e del liquidatore nella sua unicità di funzione ai fini della determinazione del compenso.

In particolare, con riferimento alle procedure di piano e accordo che contemplano forme di liquidazione di beni, infatti, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 13 comma I e art 15 comma VIII della L. 3/2012 è ben possibile che la figura dell'OCC e quella del liquidatore designato ricadano anche su soggetti diversi; ciononostante il legislatore, ai fini della individuazione dei parametri per la determinazione del compenso [(art. 16 comma I lett. a) e b) d.m. 202/2014: attivo realizzato e passivo risultante dall'accordo], considera, in ogni caso, la figura dell'organismo in modo unitario stabilendo, conseguentemente, la regola della unicità del compenso e il criterio della proporzionalità della sua ripartizione interna (art. 17 d.m. cit. "1. *Quando nello stesso incarico si sono succeduti più organismi, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di*

proporzionalità. 2. Nel caso in cui per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, la determinazione del compenso ha luogo a norma del comma 1.°).

E si badi che tale regola della unicità del compenso e della proporzionalità è mantenuta dal legislatore anche nelle ipotesi di piano o accordo che prevedano forme di liquidazione dei beni e per le quali ben può essere nominato con funzioni di liquidatore un soggetto diverso dall'OCC, come espressamente previsto dall'art. 13 comma I legge n. 3/2012 e dall'art. 17 comma II del d.m. 202/2014.

Le conclusioni non possono essere diverse anche nel caso di procedura di liquidazione del patrimonio.

Con riferimento a tale ultima procedura, infatti, è certamente vero, come afferma il reclamante, che il legislatore in seno all'art. 18 del d.m. 202/2014 nomina, ai fini della individuazione dei parametri per la determinazione del compenso - riferendoli all'attivo realizzato e al passivo accertato - esclusivamente la figura del liquidatore, ma questo non significa che vi sia una lacuna incolmabile nella disciplina dei compensi per l'attività svolta dall'organismo nella fase preliminare il deposito della domanda di apertura della liquidazione.

L'interpretazione delle norme sulle procedure da sovraindebitamento dettata dalla legge n. 3/2012 e dal d.m. 202/2014 nel suo complesso impone di seguire, anche per la liquidazione del patrimonio, la medesima regola della unicità della figura dell'OCC e quella del successivo liquidatore ai fini della determinazione dei criteri sui compensi.

Posto che va da subito chiarito che le due funzioni ben possono essere ricoperte anche dal medesimo soggetto (cfr. art. 15 comma VIII legge n. 3/2012), non può, infatti, obliterarsi la fondamentale considerazione che la procedura di liquidazione del patrimonio, benché si snodi tra una fase preliminare che si conclude con il deposito della domanda di apertura cui è allegata a pena di inammissibilità la relazione particolareggiata dell'OCC e una fase strettamente liquidatoria, resta pur sempre una procedura unitaria il cui scopo, come poco sopra argomentato, è quello del risanamento della crisi del debitore e della soddisfazione del ceto creditorio attraverso una procedura che nasce sin dall'origine come liquidatoria.

Tale concezione unitaria non può che comportare, con riguardo ai parametri legali che presiedono la determinazione dei compensi per i compiti di professionista dell'OCC e di liquidatore, l'individuazione di parametri unitari oltre che certi.

Trattandosi infatti di costi che gravano in prededuzione sull'attivo è necessario, a tutela degli interessi di tutti i creditori, conoscere quali siano i parametri legali utilizzati per la determinazione del compenso unitario riferibile alla attività svolta dalla

figura del professionista con funzioni di OCC nella fase preliminare e di liquidatore nella fase *post* apertura.

E tali parametri non possono che essere omogenei e proporzionali dovendosi osservare che una diversificazione degli stessi per l'OCC e per il liquidatore porterebbe, per un verso, ad una inaccettabile duplicazione dei costi in prededuzione dannosa per il ceto creditorio e, per altro verso, ad una irragionevole disparità di trattamento nel caso in cui i compiti di OCC e liquidatore siano svolti da soggetti diversi.

In particolare in questa ultima ipotesi, seguendo il ragionamento del reclamante, tanto l'OCC quanto il liquidatore potrebbero invocare un diritto alla liquidazione di autonomi compensi ancorati, il primo, ai parametri dell'attivo e del passivo stimati nella relazione e, il secondo, a quelli dell'attivo realizzato e del passivo accertato.

E' facile osservare che in questo modo la valutazione delle poste di attivo e passivo verrebbe ad essere sostanzialmente duplicata con un evidente aggravio per la massa (e cioè, irragionevolmente, anche nelle ipotesi in cui le funzioni del liquidatore siano svolte dal medesimo soggetto che ha ricoperto funzioni di OCC). Inoltre nella determinazione dei compensi tra l'OCC e il liquidatore verrebbe a crearsi una incontestabile disparità di trattamento giacché i valori dell'attivo e del passivo stimati risulteranno, nella pressoché totalità dei casi, diversi (generalmente superiori) a quelli dell'attivo realizzato e del passivo accertato, di talché i compensi prededucibili dell'OCC per la fase preliminare ammonterebbero generalmente ad importi superiori a quelli del liquidatore che invece cura l'intera fase di gestione e liquidatoria.

Si impone allora una individuazione di limiti legali e un ancoraggio a dei parametri certi che deve essere individuata, per la liquidazione del patrimonio, dall'art. 18 del d.m. 202/2014 a mente del quale *“1. Nelle procedure di liquidazione di cui al capo II, sezione seconda, della legge, il compenso del liquidatore è determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato. Si applica l'articolo 16.*

2. Quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità.”.

Il riferimento ai parametri dell'attivo realizzato e del passivo accertato, ai limiti stabiliti dall'art. 16 espressamente richiamato e al criterio della proporzionalità fungono da limite legale, anche in caso di eventuali pattuizioni o preventivi conclusi tra debitore e OCC nella fase preliminare, e forniscono un limite certo e precostituito a tutela dell'interesse dei creditori nella determinazione dei compensi delle che gravano in prededuzione sulla massa; ciò coerentemente con i principi generali espressi

dall'art. 15 del d.m. 202/2014 che fa riferimento ai risultati ottenuti, alla complessità delle questioni affrontate, al numero di creditori e alla misura di soddisfazione agli stessi assicurata con le procedure di piano, accordo o liquidazione.

L'individuazione dei predetti parametri si pone inoltre in linea con quanto stabilito dalla legge sul sovraindebitamento, n. 3/2012 all'art. 15 comma 9 secondo cpv, secondo cui: *“Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.*

E' agevole osservare come prima dell'entrata in vigore del d.m. 202/2014 i parametri applicati agli OCC nell'ambito delle procedure di liquidazione del patrimonio erano proprio quelli dell'attivo e passivo accertato, ulteriormente ridotto; pertanto, sarebbe irragionevole ritenere che l'entrata in vigore del d.m. abbia stabilito dei criteri legali differenti da quelli previsti dalla legge generale sul sovraindebitamento.

Quanto, poi, alla regola della proporzionalità va osservato che, se è vero che essa trova espressamente applicazione nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione – ove è presente dapprima la figura dell'OCC e, solo dopo la conversione, quella del liquidatore - *a fortiori*, dovrà essere applicata nella procedura di liquidazione del patrimonio che nasce tale e sin dall'origine contempla tanto la figura dell'OCC quanto quella del liquidatore.

La disciplina del d.m. 202/2014 deve allora essere letta e interpretata in modo sistematico andando al cuore delle *rationes* delle singole disposizioni, alle finalità delle procedure da sovraindebitamento individuando il complesso di interessi compositi e dei beni giuridici che le stesse si prefiggono di tutelare, non soltanto il risanamento dello stato di crisi del debitore ma altresì gli interessi della massa dei creditori.

In questa prospettiva non si intende privare di rilievo giuridico le pattuizioni e i preventivi sui compensi formati tra OCC e debitore nella fase preliminare il deposito della domanda di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ma piuttosto, partendo dal presupposto che si tratta, come detto poc'anzi, di pattuizioni comunque procedimentalizzate, individuare quei limiti legali e di sistema cui tali convenzioni eventualmente stilate devono attenersi.

Tali conclusioni sono d'altra parte coerenti anche con la disciplina del Codice della crisi di impresa che, sebbene non applicabile al caso di specie, non può non costituire un parametro di interpretazione evolutiva della fattispecie in esame.

In particolare dalla lettura dell'art. 270 comma II n. 2 si ricava l'unicità o, quanto meno, la continuità tra la figura dell'OCC e quella del liquidatore, anche ai fini della liquidazione del compenso, tenuto conto che l'art. 275 comma III CCII espressamente prevede la liquidazione del compenso dopo l'approvazione del rendiconto e la sua corresponsione solo dopo l'esecuzione del riparto. I parametri di determinazione del compenso del liquidatore e dell'OCC confermato quale liquidatore sono, pertanto, quelli di cui all'art. 18 del d.m. 202/2014 attualmente vigenti.

Alla luce delle argomentazioni svolte il reclamo non può essere accolto e pertanto deve essere confermata la statuizione del giudice di prime cure che in applicazione dell'art. 18 d.m. 202/2014 ha rimesso l'esame della domanda al momento della conclusione della fase liquidatoria.

In ordine alle spese di lite, tenuto conto della peculiarità e innovatività delle questioni trattate, esse vanno integralmente compensate.

In ragione dell'esito del reclamo, il Collegio dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, inserito dalla L 228/2012 (art. 1, comma 17), sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei reclamanti, dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, stante l'applicabilità della predetta norma anche ai mezzi di gravame non espressamente previsti dall'art. 323 c.p.c. con i quali una parte richieda di eliminare o modificare un provvedimento giurisdizionale (cfr. Circolare Ministero della Giustizia n. 65934 del 14 maggio 2012).

P.Q.M.

rigetta, per quanto di ragione, il reclamo proposto dall'OCC [REDACTED]

[REDACTED], in persona del suo referente, [REDACTED]

[REDACTED];

dichiara integralmente compensate le spese di lite;

dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della quarta sezione civile e procedure concorsuali, il giorno 10 maggio 2023.

Il Giudice relatore

Il Presidente

Alessia Giampietro

Giovanni D'Antoni

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.



DIRITTO DELLA
CRISI